



UNICAMILLUS

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INVENZIONI BREVETTI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.06.2024 (Rif. 135)

Regolamento in materia di invenzioni brevetti e proprietà intellettuale

INDICE

Articolo 1	Finalità.....	3
Articolo 2	Definizioni	3
Articolo 3	Ambito di applicazione	4
Articolo 4	Commissione brevetti UniCamillus.....	4
Articolo 5	Titolarità delle invenzioni brevettabili	5
Articolo 6	Primo deposito e obblighi di comunicazione.....	5
Articolo 7	Gestione e monitoraggio del portafoglio brevettuale.....	6
Articolo 8	Costi brevettuali.....	6
Articolo 9	Trasferimento tecnologico della proprietà industriale.....	7
Articolo 10	Obblighi dell'inventore/inventrice	7
Articolo 11	Comunicazioni.....	7
Articolo 12	Riservatezza	7
Articolo 13	Invenzione degli studenti/studentesse	8
Articolo 14	Delega al Rettore	8
Articolo 15	Norme transitorie e finali	8

Articolo 1 Finalità

1. La Saint Camillus International University of Health Sciences, d'ora in poi definita anche "UniCamillus" o "Università" o "Ateneo", in conformità con i principi stabiliti nel proprio Statuto, nonché con gli obiettivi strategici che la medesima persegue, tutela e valorizza i risultati derivanti dalle proprie attività di ricerca che, con il presente Regolamento, si intendono disciplinare, in conformità con il D.lgs. n.30 del 10 febbraio 2005 "Codice della Proprietà Industriale" (d'ora in avanti "CPI"), come modificato dalla L. 24 luglio 2023, n. 102. Quanto previsto nel presente Regolamento, si applica, altresì alla proprietà intellettuale nella sua accezione più ampia, alle attività volte alla tutela della proprietà industriale derivante da invenzioni scaturenti dalle attività di ricerca dell'Ateneo

Articolo 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento con i seguenti termini si intende:
 - a. Università: Indica la Saint Camillus International University of Health Sciences.
 - b. Diritti di proprietà industriale (in seguito anche PI): s'intendono tutti i diritti, morali e patrimoniali, su invenzioni, modelli di utilità, articoli scientifici che possono scaturire dalle attività di ricerca istituzionale o da quelle commissionate, in qualunque modo definite e rientranti nelle successive definizioni, condotte all'interno dell'Università e tutelabili mediante brevettazione.
 - c. Inventore/inventrice: qualsiasi soggetto legato all'Università da un contratto o un rapporto di lavoro o di impiego, sia esso a tempo indeterminato che determinato, con qualsiasi inquadramento e livello (ricercatori/ricercatrici, professori/professoressa, personale tecnico-amministrativo coinvolto in progetti di ricerca), nonché soggetti esterni addetti/addette allo svolgimento di attività di ricerca contrattualizzati a diverso titolo quali dottorandi/dottorande, assegnisti/assegniste, borsisti/borsiste, tirocinanti, contrattisti di ogni genere che abbiano conseguito risultati soggetti a brevettazione, nell'ambito delle attività di ricerca svolte in UniCamillus; sono ricompresi anche gli studenti/studentesse dei corsi di laurea coinvolti in attività di ricerca all'interno di UniCamillus, in collaborazione o sotto la guida dei soggetti di cui sopra e sotto la loro supervisione scientifica, e che abbiano concorso con contributi inventivi o creativi al raggiungimento di risultati brevettabili con la predetta attività.
 - d. Know-how: è il complesso delle conoscenze ed esperienze tecniche non brevettate, di titolarità dell'Università, scaturenti dalle ricerche svolte al suo interno e che non formano oggetto di specifici diritti di proprietà.
 - e. Ricerca Istituzionale: è la ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, finanziata con risorse interne di UniCamillus o con risorse derivanti da fondi esterni nazionali e/o internazionali confluiti nel Bilancio di Ateneo a seguito della partecipazione a progetti di ricerca.
 - f. Ricerca Commissionata: è quella particolare tipologia la ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti terzi diversi dalle Università, anche non statali e legalmente riconosciute, dagli Enti pubblici e dagli IRCCS, che si svolge secondo una finalità orientata dal soggetto finanziatore interessato ad un particolare risultato applicativo o alla risoluzione di un problema tecnico che richieda un contributo in termini di innovazione, competenze, conoscenze accademiche anche in combinazione con le conoscenze del soggetto finanziatore, che non sono da quest'ultimo possedute, come definita dalle Linee Guida Interministeriali alla L. 24 luglio 2023, n. 102.

- g. Invenzione: s'intende il risultato scaturito dalla Ricerca, Istituzionale o Commissionata da UniCamillus, suscettibile di formare oggetto di diritti di proprietà industriale, tramite il deposito di una domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità e il know-how.
- h. Ufficio competente: è l'Ufficio dell'Amministrazione centrale, competente della gestione dei processi relativi alla valutazione, tutela, valorizzazione e trasferimento tecnologico, nonché nel monitoraggio del Portafoglio Brevettuale di Ateneo.

Articolo 3 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento mira a regolarizzare la disciplina della tutela, protezione, valorizzazione e di tutte le modalità di sfruttamento economico delle "Invenzioni" realizzate a seguito di un'attività di Ricerca Istituzionale o Commissionata, svolta da uno o più soggetti indicati dall'art. 2, lett c), in autonomia o in collaborazione con terzi, anche utilizzando finanziamenti, attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o risorse economiche da essa amministrate, salvo quanto diversamente disposto da norme o da accordi contrattuali stipulati tra le parti. Esso recepisce e dettaglia i principi e la disciplina definiti dal D.lgs. n.30 del 10.02.2005 Codice della Proprietà Industriale (CPI), come modificato dalla L. 24 luglio 2023, n. 102 ed applicabile anche alle Università non statali legalmente riconosciute.

Articolo 4 Commissione brevetti UniCamillus

1. L'Ateneo istituisce la Commissione Brevetti UniCamillus (di seguito anche "CBU"), con lo specifico compito di supportare il processo di brevettazione delle invenzioni, nonché è competente per la loro valutazione e per la tutela, la gestione e la valorizzazione della proprietà industriale dell'Università.
2. La CBU si compone di un Presidente coadiuvato da un numero di soggetti compreso tra 3 a 5, di comprovata qualificazione ed esperienza sotto il profilo tecnico- scientifico. Un membro verrà scelto tra esperti in materie giuridiche con particolare riferimento al Diritto Commerciale.
3. Tutti i componenti al CBU, ivi compreso il Presidente, nominati dal Rettore, durano in carica 3 (tre) anni e possono ricoprire l'incarico per non più di due mandati consecutivi. Le informazioni divulgate e discusse nell'ambito delle attività della CBU sono riservate e tutelate dal vincolo di segretezza e non possono essere divulgate a soggetti terzi, secondo quanto previsto al successivo art. 14 e, all'atto di insediamento tutti i membri della CBU devono sottoscrivere l'impegno alla riservatezza, valido per la durata dell'intero mandato.
4. La CBU si riunisce periodicamente e svolge i compiti di proposta, valutazione e decisione necessari ai fini del presente Regolamento, adottando i seguenti pareri:
 - a) obbligatori: per le richieste di primo deposito e per la relativa estensione all'estero presentate dagli Inventori/Inventrici; per il mantenimento dei brevetti successivamente al primo deposito, in base a quelli che saranno i risultati del monitoraggio periodico sul relativo stato di sviluppo e tecnica dell'invenzione, nonché sulle sue concrete opportunità di valorizzazione e sfruttamento commerciale;
 - b) obbligatori e propedeutici: relativi agli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti e agli accordi di collaborazione per lo sviluppo tecnologico delle invenzioni in portafoglio, subordinati all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di UniCamillus;
 - c) facoltativi e consultivi: relativamente ai criteri, linee guida, processi e strategie da seguire in materia di brevettazione e trasferimento tecnologico.

5. La Commissione esamina le richieste avanzate dagli Inventori/Inventrici e verificate dall'Ufficio competente; le valuta avendo riguardo ai criteri di brevettabilità e di sostenibilità della tutela legale dell'invenzione, alle prospettive di trasferimento tecnologico e di effettiva applicabilità industriale. In particolare, la CBU esprime il proprio parere a favore dell'avvio delle procedure di tutela brevettuale, all'esito della valutazione del grado di maturità dell'invenzione (Ricerca della "Tutela Nota" – TRL), ovvero in termini di assenza di interesse dell'Ateneo alla protezione dell'invenzione proposta. La Commissione può avvalersi di esperti esterni all'Ateneo in casi di particolari criticità per la decisione, con l'obbligatoria sottoscrizione di un accordo di riservatezza.
6. Qualora la ricerca sottoposta al vaglio della CBU risultasse incompleta, la CBU provvederà a richiamare l'inventore/ice affinché integri l'elaborato nel termine da essa concesso.
7. In caso di urgenza nella gestione del Portafoglio dei brevetti dell'Università, il Rettore autorizza la CBU al deposito della domanda di brevetto, conferendo a ciò delega al CDA ma su parere obbligatorio della CBU sulla valutazione dell'invenzione.

Articolo 5 Titolarità delle invenzioni brevettabili

1. I soggetti indicati dall'art. 2, lett. c) del presente regolamento sono, per legge, i titolari dei diritti morali delle invenzioni derivanti dall'attività di ricerca. Qualora l'invenzione sia stata conseguita con il contributo di più Inventori/Inventrici, i diritti morali sono attribuiti a tutti i co-Inventori/Inventrici in parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata e dichiarata per iscritto dagli stessi.
2. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2023, n. 102 (modificativo dell'art. 65 D. Lgs. n. 30/2005), i diritti patrimoniali delle invenzioni brevettabili conseguite nell'esecuzione di attività di ricerca istituzionale, spettano a UniCamillus, mentre il diritto di essere riconosciuto l'autore dell'invenzione rimane nella titolarità dell'inventore/ice
3. Nel caso di attività di ricerca con finanziatori esterni all'Università, questa negozierà preventivamente le modalità di riconoscimento dei diritti patrimoniali con la sottoscrizione di appositi contratti-accordi-convenzioni, in conformità all'art. 3, n. 5) della Legge 24 luglio 2023, n. 102, alle Linee Guida Interministeriali a corredo, nonché ai Regolamenti interni di UniCamillus.
4. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, è fatto obbligo agli Inventori/Inventrici di darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza ai sensi della normativa vigente. In tali casi, l'Università dovrà disciplinare con uno specifico accordo la gestione congiunta dei risultati conseguiti, la relativa valorizzazione, i tempi per l'avviso e le conseguenti sanzioni in caso di ritardo nell'avviso.

Articolo 6 Primo deposito e obblighi di comunicazione

1. Il risultato o i risultati conseguiti all'esito di qualsiasi attività di ricerca, devono essere comunicate con tempestività e/o nei termini stabiliti da accordi contrattuali specifici, all'Ufficio competente dai soggetti qualificati come Inventori/Inventrici ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del presente Regolamento.
2. Deve trattarsi di risultato inventivo che a loro giudizio sia suscettibile di brevettazione, tramite apposita richiesta formale di deposito di nuova invenzione, corredata obbligatoriamente di una relazione tecnico-scientifica che sottolinei le caratteristiche innovative della medesima rispetto allo "stato dell'arte nota" e tutte le prospettive di trasferimento tecnologico, utilizzando una modulistica

predisposta dall'Ufficio competente, ivi incluse le motivazioni legate al beneficio/i realizzabili dall'Ateneo, sia economicamente che non e che influiscano sulla programmazione futura.

3. Qualora l'invenzione sia stata realizzata da più soggetti, tutti gli Inventori/ici debbono sottoscrivere la relazione e assumersi l'onere di salvaguardare la novità dell'invenzione stessa, impegnandosi ad evitare qualsivoglia divulgazione.
4. L'Ufficio competente, dopo adeguata istruttoria, sottopone alla CBU la richiesta di brevettazione alla CBU per la sua valutazione, esprimendo il proprio parere obbligatorio, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 4, lett. a).
5. Se all'esito dell'istruttoria si giunge a parere favorevole, il Rettore/ice ai sensi del successivo art. 16, autorizza il deposito della domanda di brevetto, giusta delega conferita dal Consiglio di Amministrazione di UniCamillus.
6. In caso, invece, di parere sfavorevole, l'Università comunicherà l'assenza di interesse al deposito della domanda di brevetto all'Inventore/ice: in tal caso questo/i potrà/nno procedere autonomamente, a proprio nome e a proprie spese, al deposito della domanda di brevetto, con avviso dell'avvenuto deposito entro 30 (trenta) giorni dalla data del deposito stesso. L'Inventore/ice sarà/nno in tal caso libero/i di cedere o concedere in licenza a terzi il brevetto, senza che l'Università possa far valere alcuna pretesa in proposito.

Articolo 7 Gestione e monitoraggio del portafoglio brevettuale

1. Competente a gestire il portafoglio brevetti è la CBU che, dopo il primo deposito della domanda di brevetto e per ogni successiva fase brevettuale, è chiamata a valutare attentamente l'opportunità, la convenienza, l'efficacia e la sostenibilità dell'eventuale estensione e/o mantenimento della tutela brevettuale dell'invenzione, fornendo i prescritti pareri di competenza previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. A tal fine, la valutazione della CBU dovrà avere ad oggetto svariati aspetti tra cui:
 - a) la TRL, ovvero l'incremento tecnologico dell'invenzione rispetto al momento del suo primo deposito;
 - b) i benefici ancora conseguibili dall'Università in termini di prestazioni a livello di programmazione nazionale, nonché le prospettive di trasferimento tecnologico in rapporto all'interesse attuale del mercato per l'utilizzazione o lo sviluppo dell'invenzione;
 - c) il grado di avanzamento della ricerca condotta dall'Inventore/i ed i risultati sugli studi di ricerca sui prodotti portati avanti dagli Uffici competenti sia in ambito nazionale che internazionale.
3. Almeno ogni due anni, dal primo deposito, la CBU effettua una ricognizione tesa a monitorare lo stato di sviluppo dei brevetti e delle famiglie brevettuali la cui domanda di priorità sia stata depositata da più di 6 (sei) anni.

Articolo 8 Costi brevettuali

1. Le spese di brevettazione (tra cui: preparazione del testo brevettuale, deposito della domanda, eventuali estensioni internazionali, spese di mantenimento pre-concessione e post-concessione, tasse di concessione e convalida e, in generale, di tutte le azioni utili al prosieguo dell'iter di rilascio del brevetto) sono a carico dell'Ateneo.

Articolo 9 Trasferimento tecnologico della proprietà industriale

1. UniCamillus è interessata a valorizzare il proprio portafoglio brevettuale mediante collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale delle invenzioni e del know-how di proprietà dell'Ateneo, coerentemente con gli obiettivi strategici dell'Ateneo di Valorizzazione dei risultati della Ricerca, e sempre in conformità a quanto indicato nelle premesse del presente Regolamento e alla normativa vigente.
2. A tal fine, UniCamillus può stipulare accordi con soggetti terzi aventi ad oggetto la cessione dell'invenzione e dei relativi diritti di protezione, ovvero la concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, dei diritti di proprietà industriale. Tali accordi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole della CBU.

Articolo 10 Obblighi dell'inventore/inventrice

1. L'Inventore/ice è tenuto a comunicare ad UniCamillus, ovvero all'Ufficio competente, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 6, comma 1, il conseguimento di un'invenzione e a salvaguardarne la novità, in ossequio all'obbligo di riservatezza che si è assunto, in particolare impegnandosi a non effettuare alcuna pre-divulgazione né in forma orale né scritta, nel rispetto di quanto espressamente previsto al successivo art. 12; deve comunicare qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza che possa inficiare la validità della domanda di brevetto depositata; deve collaborare attivamente e direttamente con l'Ufficio competente per le attività di trasferimento tecnologico volte alla valorizzazione dell'invenzione.

Articolo 11 Comunicazioni

1. Ogni comunicazione dovrà essere gestita per posta elettronica ordinaria, e dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo di posta elettronica: brevetti@unicamillus.org e, in caso di pluralità di Inventori, sarà onere di colui che fu designato quale "primo inventore/ice" al momento dell'iniziale richiesta, darne comunicazione.

Articolo 12 Riservatezza

1. In caso di presentazione di una richiesta per il deposito di nuova invenzione, permangono a carico dell'Inventore/ice tutti gli obblighi di riservatezza già sottoscritti per la precedente invenzione e indicati nel presente regolamento.
2. I medesimi obblighi permangono in capo all'Inventore/Inventrice anche nel caso in cui l'Università decidesse di procedere al deposito del brevetto a propria titolarità, fino a quando non sia stata depositata la domanda di brevetto presso i competenti Uffici brevettuali nazionali o internazionali.
3. Si estende a tutto il personale dell'Ufficio competente ed ai membri della CBU l'obbligo di osservare la massima riservatezza in merito alle invenzioni ed al know-how ad esse connesso di cui siano messi a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Gli esperti esterni invitati dalla CBU a partecipare alle riunioni sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno di segretezza in merito alle informazioni acquisite.

Articolo 13 Invenzione degli studenti/studentesse

1. Gli studenti/studentesse iscritti ai corsi di laurea e di dottorato di UniCamillus sono anch'essi annoverati come Inventori/ici per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito dell'attività di ricerca svolte in Ateneo in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) o sotto la loro supervisione scientifica, che abbiano contribuito con apporti inventivi o creativi al conseguimento di risultati brevettabili, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, c. 4 Lett. a della L. 24 luglio 2023, n. 102.
2. Tenuto ad indicare all'Ufficio competente lo studente Inventore/ice è il relatore/relatrice della tesi/referente del corso di studi o del responsabile dilaboratorio del Corso di Studi dello studente/essa, precisando nella comunicazione di invenzione e relativa richiesta di brevettazione, l'effettivo contributo inventivo apportato.
3. Allo studente-inventore/studentessa-inventrice si applicano le condizioni previste dal presente Regolamento. Il relatore/referente sono tenuti a garantire la massima collaborazione in tutte le fasi di tutela del brevetto, anche dopo l'eventuale cessazione del rapporto di collaborazione dello studente/studentessa con l'Ateneo.

Articolo 14 Delega al Rettore

1. Il Consiglio di Amministrazione di UniCamillus approva il presente Regolamento, stante quanto previsto al precedente art. 4, e conferisce delega al Rettore per tutti gli atti inerenti all'iter procedurale finalizzato all'ottenimento dei brevetti e alla relativa gestione.

Articolo 15 Norme transitorie e finali

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento ed è pubblicato sul sito istituzionale di UniCamillus.